

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 37-B

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI ERISIA

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 25 marzo 1954*

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 17 giugno 1955 (Stampato n. 432)*

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,  
recante disposizioni in materia di finanza locale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 giugno 1955*

## TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ARTICOLO UNICO

Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:

« Sul gas impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo ».

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la voce « Combustibili » è così modificata:

	Unità di misura	Imposta (in lire)
Gas per illuminazione, riscaldamento e per usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:		
fino a 4.500 calorie.	mc.	1,50
oltre le 4.500 calorie		in proporzione